

BREXIT – OPERAZIONI CON IL REGNO UNITO


Dal **1° gennaio 2021**, ai fini dell'imposizione diretta e indiretta (es. Iva), il Regno Unito verrà considerato come "Stato extracomunitario" e **non farà più parte del territorio doganale e fiscale dell'UE.**


❖ Per quanto riguarda le formalità Iva a seguito della Brexit:

- le **cessioni di beni** effettuate nei confronti di operatori stabiliti nel Regno Unito, non costituiranno più cessioni intraUE ex art. 41, DL n. 331/93 (natura operazione N3.2 non imponibili – cessioni intra-Ue), bensì **esportazioni** non imponibili ai sensi dell'art. 8, DPR n. 633/72 (natura operazione N3.1 non imponibili – esportazioni). Sarà obbligatorio espletare le pratiche doganali;
- gli **acquisiti di beni** effettuati da operatori stabiliti nel Regno Unito, non costituiranno più acquisti intraUE ex art. 38, DL n. 331/93, bensì **importazioni**; di conseguenza non sarà più necessario presentare i modelli Intra. Sarà obbligatorio ricevere la bolla doganale;
- per le **prestazioni di servizi rese** ai sensi dell'art. 7-ter D.P.R. 633/1972, da operazioni in **inversione contabile intra Ue** (natura operazione N2.1) diventano operazioni **non soggette extra Ue** (natura operazione N2.1);
- per le **prestazioni di servizi ricevute** ai sensi dell'art. 7-ter D.P.R. 633/1972 da soggetti britannici dall'01.01.2021 sarà obbligatoria l'inversione contabile **tramite *autofattura elettronica o cartacea.***

❖ Per quanto riguarda le formalità doganali a seguito della Brexit:

- le **cessioni di beni** verso il Regno Unito non saranno più tracciabili soltanto con un documento di trasporto, bensì esportazioni doganali e quindi **richiederanno di una dichiarazione doganale** di esportazione (normalmente delegata a un rappresentante doganale) indicando la classificazione, l'origine doganale e il valore della merce;
- gli operatori dovranno richiedere il numero di identificazione Eori in UK, necessario per le operazioni doganali (se non lo possiedono);
- per ridurre ingolfi e disagi, in base al Border Operating Model del governo inglese, solo a partire dal Luglio 2021 i prodotti in arrivo dall'Unione europea saranno trattati come merce di origine "Paese terzo" e, pertanto, soggetti agli ordinari controlli doganali alle frontiere inglesi, nonché, in caso di mancato accordo, alle tariffe daziarie applicate dal Regno Unito;







- coloro che importano prodotti provenienti dal Regno Unito dovranno compilare una dichiarazione doganale di importazione, indicando la classificazione doganale del prodotto (specifica delle 10 cifre della tariffa doganale comune dell'UE), nonché l'origine e il valore della merce;
- gli importatori, se non già provvisti, dovranno dotarsi di un codice di identificazione Eori, dovranno assolvere l'IVA in dogana e, nel caso in cui non si raggiunga un Accordo di libero scambio, gli eventuali dazi; anche nel caso in cui si raggiungesse.

Di seguito si riportano alcune tabelle riepilogative delle principali variazioni ai fini Iva, conseguenti alla Brexit:


ACQUISTI DI BENI DAL REGNO UNITO ALL'ITALIA	
ANTE BREXIT	POST BREXIT
Libera circolazione delle merci	Importazione doganale
Acquisto intracomunitario con iscrizione al Vies delle controparti: <ul style="list-style-type: none">• integrazione della fattura GB e doppia registrazione dei registri IVA acquisti e vendite• intra 2-bis degli acquisti di beni• esterometro	Importazione con pagamento dell'IVA in Dogana (salvo immissione in libera pratica in altro Stato UE o in IT con introduzione in un deposito IVA): <ul style="list-style-type: none">• registrazione della fattura GB solo in co.ge.• registrazione bolletta doganale di importazione del registro IVA acquisti per detrarre l'IVA• no iscrizione al Vies• no intra• no esterometro
Omaggi ricevuti fuori campo IVA	Omaggi ricevuti con IVA in importazione
Rimborso IVA GB pagata da impresa IT possibile con istanza telematica AdE entro 30/09 dell'anno successivo	Rimborso IVA GB pagata da imprese IT impossibile salvo nuovo accordo






SERVIZI RESI DA GB A IT	
ANTE BREXIT	POST BREXIT
<ul style="list-style-type: none">• iscrizione al Vies delle controparti• integrazione della fattura GB e doppia registrazione nei registri IVA acquisti e vendite: in caso di mancato ricevimento della fattura entro la fine del 2° mese successivo all'effettuazione dell'operazione emettere autofattura• intra 2-quater dei servizi ricevuti• esterometro	<ul style="list-style-type: none">• iscrizione al Vies delle controparti• registrazione della fattura GB solo in co.ge.• autofattura e doppia registrazione nei registri IVA acquisti e vendite entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione con riferimento al mese dell'effettuazione• no intra• esterometro

CESSIONI DI BENI DALL'ITALIA AL REGNO UNITO	
ANTE BREXIT	POST BREXIT
Libera circolazione delle merci	Esportazione doganale
<p>Cessione intracomunitaria non imponibile art. 41, D.L. 331/93 se:</p> <ul style="list-style-type: none">• fornitore e cliente soggetti passivi IVA iscritti al Vies• onerosità• prova della consegna in GB	<p>Cessione all'esportazione non imponibile art. 8, D.L. 633/72:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>lett a)</u> ➔ trasporto a cura del <u>cedente</u> o di terzi per suo conto✓ <u>lett b)</u> ➔ trasporto a cura del <u>cessionario</u> o di terzi per suo conto• prova dell'uscita dalla UE (Mrn)• no iscrizione al Vies delle controparti





ADEMPIMENTI ANTE BREXIT	ADEMPIMENTI POST BREXIT
<ul style="list-style-type: none">• intra 1-bis delle cessioni di beni• esterometro	<ul style="list-style-type: none">• no intra• esterometro
Omaggi di beni oggetto dell'attività → IVA	Omaggi di beni oggetto dell'attività → non imponibili art. 8, D.L. 633/72
Vendite a distanza B2C soglia → 70.000 GBP	Vendite a distanza B2C → non imponibili art. 8, D.P.R. 633/72
Cessioni a viaggiatori GB → IVA	Cessioni a viaggiatori → GB non imponibili art. 38-quater, D.P.R. 633/72
Rimborso IVA IT pagata da impresa GB possibile	Rimborso IVA IT pagata da impresa GB impossibile salvo nuovo accordo
Identificazione diretta o rappresentante fiscale	Solo rappresentante fiscale

SERVIZI RESI DA IT A GB	
ANTE BREXIT	POST BREXIT
<ul style="list-style-type: none">• iscrizione al Vies delle controparti• operazione non soggetta art. 7-ter, D.P.R. n. 633/72• indicare in fattura "inversione contabile" o "reverse charge"• bollo €2,00 sopra i € 77,47• intra 1-quater dei servizi resi• esterometro	<ul style="list-style-type: none">• no iscrizione al Vies delle controparti• operazione non soggetta art. 7-ter, D.P.R. n. 633/72• indicare in fattura "operazione non soggetta"• bollo €2,00 sopra i € 77,47• no intra• esterometro



L'esterometro solo per le fatture cartacee

Selvazzano Dentro, 14/01/2021

Studio Candeco

Dott. Candeco Giordano

